



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.10.2004
COM(2004) 690 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE SULLA CONVERGENZA 2004

(a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato)

[SEC(2004) 1268]

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE

Conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli "Stati membri con deroga" sotto il profilo della compatibilità della loro legislazione nazionale con il trattato, nonché del raggiungimento di un alto grado di sostenibile convergenza. Ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, che sono Stati membri con uno statuto speciale¹, gli "Stati membri con deroga" non hanno ancora adottato l'euro. Tali relazioni sulla convergenza devono essere presentate almeno una volta ogni due anni, o a richiesta di uno Stato membro con deroga. Per uno di questi Stati membri, la Svezia, è ora giunto il momento di presentare una relazione sulla convergenza, in quanto sono trascorsi due anni dalla precedente. Ciò offre l'opportunità di valutare per la prima volta anche i dieci paesi che sono entrati a far parte dell'Unione europea (UE) il 1° maggio 2004 e che sono automaticamente "Stati membri con deroga", in virtù dell'articolo 4 del trattato di adesione. In questo modo si contribuirà alla realizzazione delle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro da parte di tali paesi. La presente relazione riguarda pertanto i seguenti undici Stati membri con deroga: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svezia.

Il contenuto delle relazioni² presentate dalla Commissione e dalla BCE è disciplinato dall'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, in base al quale le relazioni comprendono un esame i) della compatibilità della legislazione nazionale con il trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea. Le relazioni devono inoltre verificare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei quattro criteri di convergenza relativi ii) alla stabilità dei prezzi, iii) alla situazione della finanza pubblica, iv) alla stabilità del tasso di cambio e v) ai tassi di interesse a lungo termine, nonché ad una serie di altri fattori³. I quattro criteri di convergenza e i periodi di tempo per i quali essi devono essere rispettati sono ulteriormente precisati in un protocollo allegato al trattato ("Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121").

2. PANORAMICA: COMPATIBILITÀ DELLA LEGISLAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CONVERGENZA ECONOMICA

i) Deve essere assicurata la compatibilità tra la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, e gli articoli 108 e 109, nonché lo statuto del

¹ Danimarca e Regno Unito hanno uno statuto speciale in quanto hanno negoziato clausole di non partecipazione. La loro situazione non viene esaminata, poiché tali Stati membri non hanno espresso l'intenzione di adottare l'euro (Articolo 4 del Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca e articolo 10, lettera a) del Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito).

² Relazione sulla convergenza 2002 relativa alla Svezia, COM(2002) 243 def., del 22 maggio 2002; relazione sulla convergenza 2000 relativa alla Svezia e alla Grecia, COM(2000) 277 def., del 3 maggio 2000; relazione sulla convergenza 1998 (relativa a tutti i 15 Stati membri dell'epoca), COM(1998) 1999 def., del 25 marzo 1998; relazione sulla convergenza 1996, COM(1996) 560 def., del 6 novembre 1996.

³ Questi altri fattori non costituiscono condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e pertanto non vengono esaminati in questa sede. Per un'analisi tecnica di tutti i fattori che influiscono sulla convergenza, cfr. SEC(2004) 1268.

SEBC e della BCE. Per quanto concerne i nuovi Stati membri, le questioni dell'indipendenza delle rispettive banche centrali nazionali e della conformità di queste ultime con gli obiettivi del SEBC sono già state prese in considerazione nel quadro dei lavori di preadesione. Tuttavia, per permettere la completa integrazione delle varie banche centrali nazionali nel SEBC prima che i paesi in questione entrino a far parte dell'area dell'euro, devono essere rimosse le incompatibilità esistenti nella legislazione di tutti i paesi.

ii) Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi viene valutato sulla base di un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Nell'agosto 2004 il valore di riferimento era pari al 2,4% e i tre Stati membri con i migliori risultati erano Finlandia, Danimarca e Svezia. Degli undici Stati membri esaminati nella presente relazione, cinque soddisfano questo criterio: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lituania e Svezia.

iii) Il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica è legato alle decisioni adottate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato. Attualmente, cinque degli undici Stati membri esaminati, vale a dire Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Svezia, non sono oggetto di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo e rispettano pertanto tale criterio.

iv) Il criterio relativo al tasso di cambio richiede il rispetto dei normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM II) senza gravi tensioni, per almeno due anni. Il 28 giugno 2004, la corona estone, il litas lituano e il tolar sloveno sono entrati a far parte dell'ERM II. La corona ceca, il fiorino ungherese, la lira sterlina cipriota, il lats lettone, la lira maltese, lo zloty polacco, la corona slovacca e la corona svedese non fanno ancora parte dell'ERM II. Sebbene le tre monete che fanno parte dell'ERM II dal 28 giugno 2004 siano rimaste stabili nei confronti dell'euro, nessuno dei paesi esaminati ha fatto parte dell'ERM II per il periodo richiesto. Nessuno degli undici paesi soddisfa pertanto il criterio relativo al tasso di cambio.

v) Il criterio relativo ai tassi di interesse a lungo termine viene valutato sulla base di un tasso di interesse nominale che, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non supera di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Nell'agosto 2004 il valore di riferimento era pari al 6,4%. I tassi di interesse a lungo termine erano inferiori al valore di riferimento nei seguenti Stati membri: Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia, Slovacchia e Svezia. Questi otto paesi soddisfano il criterio relativo al tasso di interesse. Per quanto riguarda l'Estonia, dove non esistono obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o titoli analoghi, non vi sono ragioni per concludere che tale paese non soddisfi il criterio del tasso di interesse a lungo termine.

Compatibilità della legislazione e rispetto dei criteri di convergenza					
	Compatibilità della legislazione	Stabilità dei prezzi	Situazione della finanza pubblica	Tassi di cambio	Convergenza dei tassi di interesse a lungo termine
Repubblica ceca	no	sì	no	no	sì
Estonia	no	sì	sì	no	--
Cipro	no	sì	no	no	sì
Lettonia	no	no	sì	no	sì
Lituania	no	sì	sì	no	sì
Ungheria	no	no	no	no	no
Malta	no	no	no	no	sì
Polonia	no	no	no	no	no
Slovenia	no	no	sì	no	sì
Slovacchia	no	no	no	no	sì
Svezia	no	sì	sì	no	sì

Fonte: Servizi della Commissione

3. VALUTAZIONE DEI SINGOLI STATI MEMBRI

3.1. Repubblica ceca

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione della Repubblica ceca, in particolare la legge sulla banca centrale ceca, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato nella Repubblica ceca nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari all'1,8%. La Repubblica ceca soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

La Repubblica ceca è attualmente oggetto di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (decisione del Consiglio del 5 luglio 2004). Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 12,6% del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 37,8 % del PIL. La Repubblica ceca non soddisfa pertanto il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

La corona ceca non partecipa all'ERM II ed è soggetta ad un regime di fluttuazione controllata, con interventi occasionali della banca centrale. La Repubblica ceca non soddisfa quindi il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine nella Repubblica ceca è stato pari al 4,7%; la Repubblica ceca soddisfa quindi il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Tra la metà del 2002

e la metà del 2003, in un contesto di deboli pressioni inflazionistiche, i tassi di interesse a lungo termine nella Repubblica ceca sono temporaneamente scesi al di sotto dei livelli dell'area dell'euro, ma nel frattempo i differenziali di tali tassi sono diventati positivi.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione della Repubblica ceca non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.2. Estonia

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione dell'Estonia, in particolare la legge sulla banca centrale estone, la Costituzione della Repubblica di Estonia, nonché la normativa valutaria e la legge sulla tutela della corona estone, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Estonia nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari al 2,0%. L'Estonia soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

L'Estonia non è oggetto di alcuna decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel 2003 l'avanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari allo 3,1% del PIL e il debito pubblico è stato pari al 5,3% del PIL. L'Estonia soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

Dal 28 giugno 2004 l'Estonia fa parte dell'ERM II e le autorità estoni si sono impegnate a mantenere unilateralmente il loro regime di "currency board" all'interno dell'ERM II. La corona estone non si è discostata dalla sua parità centrale. All'epoca in cui è stato condotto il presente esame, la partecipazione all'ERM II era inferiore ai due anni. L'Estonia non soddisfa dunque il criterio relativo al tasso di cambio.

A causa dell'assenza, dovuta in parte al basso livello del debito pubblico, di un'obbligazione a lungo termine emessa dallo Stato o di un titolo analogo da utilizzare come riferimento armonizzato, è stato individuato un indicatore del tasso di interesse sulla base dei tassi bancari attivi. Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, questo indicatore del tasso di interesse è stato pari in media al 4,6%. Considerato l'andamento dell'indicatore del tasso di interesse e tenuto conto, tra l'altro, del basso livello del debito pubblico, non vi sono ragioni per concludere che l'Estonia non soddisfi il criterio del tasso di interesse a lungo termine.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione dell'Estonia non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.3. Cipro

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione di Cipro, in particolare la legge sulla banca

centrale cipriota, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato a Cipro nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari al 2,1%. Cipro soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

Cipro è attualmente oggetto di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (decisione del Consiglio del 5 luglio 2004). Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 6,4% del PIL e il debito pubblico è stato pari al 70,9% del PIL. Cipro non soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

La lira sterlina cipriota non partecipa all'ERM II ed è ancorata all'euro, con un margine di fluttuazione di $\pm 15\%$. Cipro non soddisfa pertanto il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine a Cipro è stato pari al 5,2%; Cipro soddisfa quindi il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Agli inizi del 2002, i tassi di interesse a lungo termine hanno registrato una sostanziale convergenza verso i livelli dell'area dell'euro e per la maggior parte del 2003 il differenziale è rimasto inferiore ad un punto percentuale. Recentemente, i tassi di interesse a lungo termine sono aumentati, superando di gran lunga i livelli dell'area dell'euro.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione di Cipro non deve cambiare e che esso deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.4. Lettonia

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione della Lettonia, in particolare la legge sulla banca centrale lettone, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Lettonia nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari al 4,9%. La Lettonia non soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

La Lettonia non è oggetto di alcuna decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 1,5% del PIL e il debito pubblico è stato pari al 14,4% del PIL. La Lettonia soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

Il lats lettone non partecipa all'ERM II ed è ancorato al paniere di valute DSP, con un margine di fluttuazione di $\pm 1\%$. La Lettonia non soddisfa pertanto il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine in Lettonia è stato pari al 5,0%; la Lettonia soddisfa pertanto il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Dalla metà del 2002 i differenziali

dei tassi di interesse a lungo termine rispetto all'area dell'euro sono leggermente aumentati, oscillando tra $\frac{1}{2}$ e 1 punto percentuale.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione della Lettonia non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.5. Lituania

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione della Lituania, in particolare la legge sulla banca centrale lituana, la Costituzione della Lituania, nonché la normativa valutaria e la legge sulla credibilità del litas, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Lituania nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari a -0,2%. La Lituania soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

La Lituania non è oggetto di alcuna decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 1,9% del PIL e il debito pubblico è stato pari al 21,4% del PIL. La Lituania soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

Dal 28 giugno 2004 la Lituania fa parte dell'ERM II e le autorità lituane si sono impegnate a mantenere unilateralmente il loro regime di "currency board" all'interno dell'ERM II. Il litas non si è discostato dalla sua parità centrale. All'epoca in cui è stato condotto il presente esame, la partecipazione all'ERM II era inferiore ai due anni. La Lituania non soddisfa quindi il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine in Lituania è stato pari al 4,7%; la Lituania soddisfa pertanto il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. I tassi di interesse a lungo termine in Lituania, ancora pari al 10% agli inizi del 2001, si sono ridotti significativamente e nel periodo gennaio-agosto 2004 il differenziale del tasso di interesse rispetto all'area dell'euro si è ridotto a 0,4 punti percentuali.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione della Lituania non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.6. Ungheria

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione dell'Ungheria, in particolare la legge sulla banca centrale ungherese, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Ungheria nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari al 6,5%. L'Ungheria non soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

L'Ungheria è attualmente oggetto di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (decisione del Consiglio del 5 luglio 2004). Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 6,2% del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 59,1% del PIL. L'Ungheria non soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

Il fiorino ungherese, ancorato all'euro con un margine di fluttuazione di $\pm 15\%$, non partecipa all'ERM II. L'Ungheria non soddisfa dunque il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine in Ungheria è stato pari all'8,1%; l'Ungheria non soddisfa pertanto il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. L'andamento dei tassi di interesse a lungo termine in Ungheria si è discostato da quello registrato nell'area dell'euro, presumibilmente a causa di un incremento del premio di rischio per il tasso di cambio e del rafforzamento di aspettative inflazionistiche.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione dell'Ungheria non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.7. Malta

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione di Malta, in particolare la legge sulla banca centrale maltese, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato a Malta nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari al 2,6%. Malta non soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

Malta è attualmente oggetto di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (decisione del Consiglio del 5 luglio 2004). Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 9,7% del PIL e il debito pubblico è stato pari al 71,1% del PIL. Malta non soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

La lira maltese, ancorata ad un paniere di valute nel quale l'euro ha una ponderazione del 70%, non partecipa all'ERM II. Malta non soddisfa dunque il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine a Malta è stato pari al 4,7%; Malta soddisfa pertanto il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Nel periodo gennaio-agosto 2004 i differenziali dei tassi di interesse a lungo termine rispetto all'area dell'euro sono stati pari a circa 0,4 punti percentuali.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione di Malta non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.8. Polonia

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione della Polonia, in particolare la legge sulla banca centrale polacca e la Costituzione polacca, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Polonia nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari al 2,5%. La Polonia non soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

La Polonia è attualmente oggetto di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (decisione del Consiglio del 5 luglio 2004). Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 3,9% del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 45,4% del PIL. La Polonia non soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

Lo zloty polacco non partecipa all'ERM II ed è soggetto ad un regime di fluttuazione che non prevede interventi sul mercato valutario da parte della banca centrale. La Polonia non soddisfa dunque il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine in Polonia è stato pari al 6,9%; la Polonia non soddisfa pertanto il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. L'andamento dei tassi di interesse a lungo termine in Polonia si è discostato da quello registrato nell'area dell'euro, presumibilmente a cause delle preoccupazioni suscitate dalla politica di bilancio e dall'inflazione.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione della Polonia non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.9. Slovenia

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione della Slovenia, in particolare la legge sulla banca centrale slovena, non è pienamente compatibile con l'articolo 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Slovenia nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari al 4,1%. La Slovenia non soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

La Slovenia non è oggetto di alcuna decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 2,0% del PIL e il debito pubblico è stato pari al 29,4% del PIL. La Slovenia soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

Dal 28 giugno 2004 il tolar sloveno fa parte dell'ERM II e da allora è scambiato a livelli prossimi alla sua parità centrale. All'epoca in cui è stato condotto il presente esame, la partecipazione all'ERM II era inferiore ai due anni. La Slovenia non soddisfa dunque il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine in Slovenia è stato pari al 5,2%; la Slovenia soddisfa pertanto il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Dalla metà del 2002 i tassi di interesse a lungo termine in Slovenia sono scesi bruscamente, avvicinandosi al livello dell'area dell'euro e nel periodo gennaio-agosto 2004 i differenziali si sono ridotti a 0,6 punti percentuali.

Alla luce della valutazione di cui sopra la Commissione, conclude che la posizione della Slovenia non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.10. Slovacchia

Per quanto riguarda l'integrazione della banca centrale nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione della Slovacchia, in particolare la legge sulla banca centrale slovacca, non è pienamente compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Slovacchia nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari all'8,4%. La Slovacchia non soddisfa pertanto il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

La Slovacchia è attualmente oggetto di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (decisione del Consiglio del 5 luglio 2004). Nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 3,7% del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 42,6 % del PIL. La Slovacchia non soddisfa quindi il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

La corona slovacca non partecipa all'ERM II ed è soggetta ad un regime di fluttuazione controllata, con interventi occasionali della banca centrale. La Slovacchia non soddisfa dunque il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine in Slovacchia è stato pari al 5,1%; la Slovacchia soddisfa pertanto il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. Dalla metà del 2002 i tassi di interesse a lungo termine in Slovacchia sono scesi bruscamente, avvicinandosi al livello dell'area dell'euro e nel periodo gennaio-agosto 2004 i differenziali si sono ridotti a 0,9 punti percentuali.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione della Slovacchia non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".

3.11. Svezia

Nella relazione sulla convergenza del 2002, la Commissione aveva concluso che la Svezia aveva già soddisfatto tre dei criteri di convergenza (quelli relativi alla stabilità dei prezzi, alla situazione della finanza pubblica e alla convergenza dei tassi di interesse), mentre non era soddisfatto il criterio relativo al tasso di cambio. Essa aveva concluso inoltre che la legislazione svedese non era compatibile con il trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Per quanto riguarda l'indipendenza finanziaria della banca centrale, nonché la sua integrazione nel SEBC al momento dell'adozione dell'euro, la legislazione della Svezia, in particolare la legge sulla banca centrale svedese e la Costituzione svedese, continua a non essere pienamente compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Il tasso medio di inflazione registrato in Svezia nei 12 mesi fino all'agosto 2004 è stato pari all'1,3%. La Svezia continua pertanto a soddisfare il criterio relativo alla stabilità dei prezzi.

La Svezia non è oggetto di alcuna decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel 2003 l'avanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari allo 0,3% del PIL e il debito pubblico è stato pari al 52,0% del PIL. La Svezia continua quindi a soddisfare il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica.

La corona svedese non partecipa all'ERM II e fluttua liberamente. La Svezia continua dunque a non soddisfare il criterio relativo al tasso di cambio.

Nell'anno conclusosi nell'agosto 2004, il tasso medio di interesse a lungo termine in Svezia è stato pari al 4,7% e la Svezia continua quindi a soddisfare il criterio della convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. I tassi svedesi si sono avvicinati ai livelli dell'area dell'euro, scendendo talvolta anche al di sotto.

Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che la posizione della Svezia non deve cambiare e che essa deve rimanere uno "Stato membro con deroga".